



## CORTE DEI CONTI

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

Al Sindaco del Comune di  
CUGNOLI (PE)

[segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it](mailto:segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it)

**Oggetto:** Relazione di fine mandato 2016-2021

L'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e s.m.i., prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentino una Relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco.

La Relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, per favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative.

Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale del Comune da parte del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (cfr. comma 2 del citato art. 4).

La recente sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione di questa Corte, n. 5/2021/EL ha chiarito, tra l'altro, i criteri per la valutazione del corretto adempimento dei predetti incombeni relativi alla redazione della relazione di fine mandato, alla luce dello *ius superveniens*, di cui alle disposizioni emergenziali legate al fenomeno pandemico. È stato, in particolare, posto in evidenza che, mentre la legge disciplina articolatamente il caso della scadenza ordinaria (art. 51 Tuel; art. 1 della legge n. 182 del 1991; art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011) e dello scioglimento anticipato del Consiglio (art. 2 della legge n. 182 del 1991 e art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 149 del 2011), non altrettanto fa nel caso di proroga del mandato. L'articolo 51 del Tuel e l'articolo 1 della legge n. 182 del 1991 dimostrano che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. Nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, afferma la citata sentenza, il *dies a quo* per la redazione della relazione «non oltre il sessantesimo giorno» (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149 del 2011), coincide con la scadenza del



CORTE DEI CONTI

mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione (art. 51 Tuel), indipendentemente dalla data delle nuove elezioni. La normativa emergenziale, all'articolo 1 comma 1, lett. b) del d.l. n. 26 del 2020, di fatto, ha spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato; in tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di "prorogatio" delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall'articolo 1 del d.l. n. 293 del 1991 (conv. dalla legge n. 444 del 1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato deve essere effettuata nel termine ultimo "ordinario" di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario.

Il Comune di Cugnoli ha trasmesso la Relazione di fine mandato 2016-2021 in data 7 aprile 2021, prot. n. 1971.

Al riguardo, considerando che le elezioni comunali si sono tenute in data 5 giugno 2016, si rileva che la Relazione risulta, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa citata:

- redatta e sottoscritta da Sindaco in data 3 aprile 2021 (nei termini dei 60 giorni dalla data di fine mandato);
- certificata dall'Organo di revisione in data 6 aprile 2021 (nei termini dei 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Sindaco);
- inviata a questa Corte in data 7 aprile 2021 (nei termini dei tre giorni successivi alla data di certificazione dell'Organo di revisione);
- pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2021 (nei termini dei sette giorni successivi alla data di certificazione dell'Organo di revisione).

Distinti saluti.

Il Magistrato istruttore  
Giovanni Guida  
*f.to digitalmente*



CORTE DEI CONTI